



REGIONE SICILIA



Provincia di Ragusa

COMUNE DI VITTORIA

DIREZIONE FINANZA - PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE

dirigente.sviluppoeconomico@pec.comunevittoria.gov.it

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA STRUTTURA ADIBITA A "MERCATO DEI FIORI" IN
VITTORIA.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGETTISTI


Geom. Armando Scirè

Geom. Luigi Di Rosa 

Dott. Giancorrado Dipietro



IL RUP


Geom. Armando Scirè

IL DIRIGENTE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il "Progetto dei lavori di riqualificazione della struttura "Mercato dei Fiori". Le indicazioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto ne forniscono la conoscenza qualitativa e le caratteristiche di esecuzione. Gli operatori economici con la partecipazione alla selezione accettano i contenuti del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1. IMPORTO DELL'APPALTO.

L'importo dei lavori in affidamento nel presente appalto ammonta a base d'asta:

€ 103.793,86	(centotremilasettecentonovantatre/86)
--------------	---------------------------------------

oltre € 2.341,84 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso). I lavori verranno richiesti all'impresa appaltatrice con ordini di servizio, fino al raggiungimento dell'importo sopra indicato.

2.2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui al precedente art. 2.1, la distribuzione presuntiva delle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

- a) OS 8 (opere di impermeabilizzazione)
- b) OG 1 (edifici civili ed industriali)

2.3. VARIAZIONE DEGLI IMPORTI

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori, previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro e forniture per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando i limiti e le prescrizioni di cui al nuovo codice degli appalti pubblici (del D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016) e del vigente regolamento di attuazione (D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010) per le parti applicabili.

Le varianti e aggiunte che dovessero, invece, essere ritenute, a giudizio insindacabile della Direzione Tecnica, dannose e inutili ai fini del lavoro, dovranno essere demolite e dovranno essere ricostruite quelle opere, conformi al progetto e alle prescrizioni indicate della Direzione Tecnica. Per le varianti si rimanda all'art.16 del presente Capitolato Speciale d'Appalto

ART.3 DESIGNAZIONE ANALITICA DELLE OPERE ED OPERE ESCLUSE D'APPALTO

3.1. LE OPERE CHE FORMANO OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO SONO DI SEGUITO ELENcate:

- Rimozione totale, accumulamento sui camion della vecchia guaina impermeabilizzante rimossa, spazzolatura delle superfici e raschiatura di eventuali pezzi rimasti attaccati ai solai o alle pareti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
- Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25*2 o 25*3 mm formanti maglie di 62*132 mm. I pannelli, bordati con elementi di 25*3 mm, saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60*8 mm posti ad interasse di 2,00 m, zincati a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244 e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte;
- Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una flessibilità al freddo di -20° ardesia e dovrà essere certificata dal produttore come membrana con destinazione d'uso; monostrato a finire. La membrana avrà una armatura in tessuto di poliestere stabilizzato ed uno spessore minimo di 4 mm. La membrana dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per

superfici orizzontali o inclinate, a caldo, congiunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;

- Pulitura delle grondaie otturate da sterpaglie e terreno vegetale, rimozione di terreno vegetale accumulato in diverse zone dei solai in cemento armato, e quant'altro necessario per rendere funzionale le pendenze per il deflusso delle acque piovane ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

E' esplicito patto contrattuale che tutti i lavori previsti nel presente C.S.A. debbono essere eseguiti con tempestività e ultimati a perfetta regola d'arte e comunque, entro i limiti temporali assegnati.

Resta, altresì, salva ed insindacabile la facoltà dell'Amministrazione, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, di ordinare qualunque altro tipo di lavoro nel corso dell'appalto, purché, lo stesso si configuri quale intervento di manutenzione ordinaria o faccia seguito ad interventi calamitosi e simili, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2.OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto tutte quelle opere e forniture, della stessa natura, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

ART.4

CONDIZIONI di APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire;
- b) di aver visitato le località interessate ai lavori (siti nel territorio comunale ed extracomunale) e di averne accettato le condizioni di viabilità;
- c) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme nel presente C.S.A.) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisione.

ART.5

ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente foglio, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO II

LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 6

OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella REGIONE SICILIANA in materia di opere pubbliche ovvero dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011; è soggetto inoltre all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti ancora applicabili e nel D.Lgs. n.81 del 2008 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009 per tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente foglio.

E' necessaria per la partecipazione alla gara l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

ART. 7

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante:

- RELAZIONE TECNICA;
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- ELENCO-PREZZI;
- QUADRO ECONOMICO;
- ANALISI PREZZI;
- COSTI DELLA SICUREZZA;
- INCIDENZA DELLA MANODOPERA.

In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione fornirà all'appaltatore gli eventuali elaborati tecnici che dovessero occorrere per la più perfetta realizzazione dell'opera ed ogni altro elemento sufficiente ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie lavorazioni da eseguire.

Il contratto è regolato, inoltre, dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e nelle parti applicabili dal D.P.R. 207/2010).

ART. 8

GARANZIA DEFINITIVA

ED OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e forniture.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo comma del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La durata indicata nella polizza fideiussoria è da ritenersi puramente presunta e la ditta si obbliga a compiere nei confronti dell'istituto che ha emesso la polizza tutti gli incombeni necessari per prolungare l'efficacia di essa, sino al giorno di emissione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito in giorni 30 dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara di aggiudicazione e sarà immediatamente esecutivo.

ART. 9

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori si intende effettuata con la redazione del verbale di consegna o con il primo ordine di servizio. L'appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 5 (cinque) giorni dal verbale di consegna o ordine di servizio. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento/00). Ove il ritardo dovesse eccedere i dieci giorni dalla data del verbale di consegna si darà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

La consegna potrà, comunque, essere effettuata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle leggi in vigore e se ne ricorrono i presupposti

Per ogni singolo ordine di servizio l'Appaltatore deve dare inizio ai relativi lavori entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine suddetto.

In caso di ritardo sarà applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. Ove tale ritardo dovesse protrarsi, ingiustificatamente, oltre il quinto giorno l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

ART. 10

INIZIO E TERMINE DEI LAVORI

I lavori oggetto del contratto avranno durata di **giorni 45** (quarantacinque) continuativi a partire dalla data del verbale consegna o dalla data del primo ordine di servizio e comunque a concorrenza delle somme previste se esaurite anticipatamente alla data stabilita.

L'anticipata ultimazione dei lavori, rispetto al termine assegnato, non consente attribuzione di alcun premio d'incentivazione.

Art.11

PENALE PER LA RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La penale per la ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato di cui all'art. 10 è stabilita in misura del uno per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del D.lgs. n. 56/2017. Ove il ritardo dovesse eccedere i trenta giorni dalla scadenza prevista nel verbale di consegna, si darà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

ART. 12

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore dovrà eleggere domicilio presso il Comune ove ha sede l'ufficio della Direzione e sorveglianza dei lavori appaltati.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione dipendente del contratto d'appalto, saranno effettuati a mezzo messo comunale o a mezzo raccomandata postale.

ART.13

PAGAMENTI

All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto ogni € 35.000,00, previo accertamento in contraddittorio di quanto eseguito in osservanza alle disposizioni contrattuali, per i lavori previsti ed effettuati.

I compensi a corpo, se previsti, saranno contabilizzati in proporzione all'importo dei lavori eseguiti.

Successivamente all'effettuazione con esito positivo del collaudo, l'Impresa Appaltatrice potrà presentare le fatture al Comune di Vittoria.

Le fatture dovranno riportare la quantità, la descrizione dei lavori eseguiti ed il prezzo di riferimento, di cui all'offerta presentata.

L'Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture mediante accredito sul c/c bancario o postale.

L'impresa appaltatrice si impegna, pena nullità dell'affidamento, al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e flussi finanziari (Legge n. 136/2010).

Questa Amministrazione procederà al pagamento dopo la verifica positiva del D.U.R.C. attestante in via definitiva la regolarità contributiva dell'appaltatore ai sensi del successivo art.14

All'impresa non sarà concessa alcuna anticipazione sull'importo del contratto.

ART. 14

LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora la Direzione Lavori ravvisi la necessità che i lavori vengono iniziati o continuati ininterrottamente di notte e nei giorni festivi, sentito il Responsabile del Procedimento, ne darà ordine all'Appaltatore. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore e null'altro sarà dovuto dall'Amministrazione appaltante.

ART. 15

CONTO FINALE

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori e il pagamento avverrà dopo essere state soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Redazione dello Stato Finale;
2. Acquisizione con esito positivo del DURC;
3. Redazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
4. Redazione della Determina del Dirigente di approvazione e liquidazione dello Stato finale e Certificato di regolare esecuzione;
5. Emissione della fattura, successiva all'approvazione dello Stato Finale, da parte della ditta appaltatrice, che verrà vistata dal R.U.P. per la liquidazione da parte della Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio.

OBBLIGHI E CONTROLLI**ART. 16****PREZZI CONTRATTUALI**

I prezzi unitari di cui all'allegato elenco prezzi, in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati a misura, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc. e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

ART. 17**VARIANTI**

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 149 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

ART. 18**ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI**

La D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nella emissione dei certificati di pagamento.

ART. 19**SOSPENSIONE DEI LAVORI**

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, ai commi 1 e seguenti, è prevista la sospensione dei lavori nei casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

ART. 20**QUALITÀ PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

I materiali e le forniture relativi ai lavori da eseguire dovranno, essere delle migliori qualità esistenti in commercio, conformi alle norme UNI, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli atti contrattuali.

Salvo diversa indicazione i materiali proverranno da quelle località o fabbriche produttrici che la ditta appaltatrice riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti richiesti.

La Ditta Appaltatrice è obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare eseguire nei laboratori di produzione del prodotto o presso gli istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal Direttore dei Lavori sui materiali forniti.

I materiali non accettati dalla D.L., in quanto ad insindacabile giudizio ritenuti non idonei, saranno immediatamente ritirati a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice.

ART. 21**DANNI DI FORZA MAGGIORE**

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto la pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

Il compenso per quanto riguarda il danno alle opere, limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Nessun compenso è dovuto quanto a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Restano altresì a totale carico dell'appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di entità eccezionale.

NORME E CONTRATTI**ART. 22****RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art.108 del D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 dello stesso Decreto, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto durante il periodo di sua efficacia, se ricorrono una o più delle condizioni previste ai commi 1 lettera a),b), c) e d); comma 2 lettere a) e b); commi 3,4,5,6,7,8 e 9 del citato articolo 108

ART.23**RECESSO**

Ai sensi dell'art.109 del D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n°159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, nel rispetto dei commi 2,3,4,5 e 6 dello stesso articolo.

ART. 24**CONTRATTI COLLETTIVI, OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.**

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente C.S.A., dal Capitolato Generale, per quanto non sia in contrasto con le norme in vigore al momento dell'appalto.

L'appaltatore s'intende anche obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
- c) della normativa vigente relativa a:
 - norme tecniche relative alle tubazioni, D.M. 12/12/1985 con riferimento alla Legge 02/02/1974 n. 64;
- d) delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e dell'E.N.P.I. (Ente Nazionale per gli Infortuni) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;
- e) dovrà redigere e presentare il relativo piano sostitutivo di sicurezza P.S.S. ai sensi delle vigenti leggi in materia, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'appaltatore, su richiesta dell'ufficio preposto, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte s'intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardano l'accettazione e l'impiego dei materiali da ricambio quanto altro attinente ai lavori.

- f) delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche e edilizie, e di tutte le altre norme citate negli altri capitoli del presente C.S.A.;
- g) delle leggi antimafia dettate dal D. Lgs n. 159 del 6 Settembre 2011;

Inoltre:

- h) ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26/08/1985.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

Il pagamento all'Appaltatore sarà effettuato quando, pervenuti i certificati liberatori degli Enti Assicurativi, sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.

Per eventuali sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 25

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO O C.R.E.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle attuazioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 dello stesso decreto è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori e per le forniture e servizi dal Responsabile Unico del Procedimento, il quale sarà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.

Ai sensi del comma 3 il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori salvo i casi individuati dal comma 8.

Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione.

Ai sensi del comma 5, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Ove l'Impresa non provvedesse, nei termini prescritti dalla D.L., agli interventi richiesti, il relativo importo stimato a insindacabile giudizio della D.L. in base ai prezzi lordi di contratto, sarà detratto dal primo certificato di acconto emesso successivamente all'accertata inadempienza dell'Impresa.

Saranno altresì detratti dai successivi certificati di acconto e nella rata di saldo gli eventuali ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione nelle more di esecuzione dell'intervento in questione.

ART. 26

PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente alle necessità.

L'appaltatore risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto. Il personale dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi per chiunque degli addetti ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

ART. 27

DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione tecnica dei lavori ad un tecnico professionista abilitato e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere, autorizzato ai sensi di legge (qualora l'appaltatore non ne abbia titolo) il quale assumerà ogni responsabilità civile e penale a tale carica e sarà autorizzato a rappresentare l'Impresa.

ART. 28

MISURE COERCITIVE

L'Amministrazione è in diritto di adottare provvedimenti quanto l'Appaltatore si rende colpevole di frode e di grave negligenza o contravvenga agli obblighi convenuti. In tal caso la D.L., stabilita la giusta causa si riserva il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino a definizione della controversia.

ART. 29

OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Impresa appaltatrice eseguirà i lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme del presente C.S.A., attenendosi altresì alle disposizioni impartite dalla D.L.; questa potrà avvalersi di procedure abbreviate (brevi mani, fonogrammi e telegrammi, email, pec, telefono) per trasmissione e notifica di comunicazioni varie, quali ordinativi di lavoro, ordini di servizio e convocazioni, e potrà chiedere all'Impresa che taluni lavori **urgenti** anche nelle giornate festive ed in ore notturne abbiano inizio con tempestività entro un intervallo di 4 ore dalla notifica dell'ordine di servizio con le procedure abbreviate sopra citate, senza che si dia diritto all'Appaltatore a maggiori compensi. A tal fine è obbligo dell'impresa appaltatrice comunicare i recapiti telefonici attivi per tutta la durata del contratto e 24 ore su 24 per un pronto intervento.

Qualora venissero eseguite delle opere, apprestate delle forniture ed impianti di materiali non conformi alle prescrizioni suddette, e nel caso comunque di cattiva esecuzione, l'Appaltatore, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà procedere al completo adeguamento, ricorrendo all'occorrenza anche alla demolizione delle opere ed alla sostituzione delle forniture e dei materiali a sua cura e spesa.

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere ai suddetti rifacimenti ed interventi l'Amministrazione, potrà procedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori e alla scissione del contratto in danno all'Appaltatore stesso.

Si rinvia comunque per tutti i casi al D.Lgs. 56 del 19 Aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n. 50/2016, al Decreto Ministero LL.PP. 19/04/2000 n. 145 (per le parti non abrogate) e al D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 per le parti ancora applicabili recepito dalla Regione Sicilia con L.R. del 12/07/2011 n° 12 per le parti rimaste in vigore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi:

- 1) le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa (spese di registrazione e bolli negli atti tecnici e contabili dalla consegna al collaudo);
- 2) le spese relative a tutte le indagini, prove e verifiche (sia in sito che di laboratorio) e che la D.L. ed il Collaudatore riterranno opportuno a loro insindacabile giudizio, compresi la fornitura della manodopera, dei mezzi e di quanto altro necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresì l'esecuzione degli eventuali ripristini;
- 3) gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione dei lavori;
- 4) la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
- 5) la vigilanza e la custodia di tutti i materiali, impianti ed opere;
- 6) la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
- 7) la manutenzione delle opere fino al collaudo;
- 8) la riparazione dei danni di qualsiasi genere, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
- 9) l'accettazione del libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavori o di produzione dei materiali, del personale di sorveglianza o di Direzione per le prove ed i controlli previsti dal presente C.S.A.;
- 10) tutte le opere di cantieramento con relativi allacciamenti e quelle provvisorie necessarie, complete di illuminazione per il lavoro notturno, in regola con le norme ENPI e le vigenti leggi in materia di prevenzione degli infortuni, per la tutela del lavoratore e dei terzi in genere;
- 11) i provvedimenti necessari per segnalare opportunamente i lavori in corso siano essi all'interno del perimetro urbano che all'esterno ed a consentire il regolare transito pedonale e veicolare, compresi gli impianti di segnalazione luminosa e non, secondo le norme di legge e del codice della strada, adottati in modo da arrecare il minore intralcio possibile nell'area interessata ai lavori;
- 12) l'esecuzione di fotografie delle opere nel corso dei lavori secondo le modalità ed il numero stabilito dalla D.L.;
- 13) le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc., presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio necessario ed ausiliario all'espletamento dei lavori come l'occupazione di suolo pubblico, provvisoria interruzione di servizi, trasporti speciali, ecc., nonché le eventuali indennità di occupazione temporanea;
- 14) le richieste di risarcimento avanzate da terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non correttamente, non chiaramente visibili o illeggibili;
- 15) la protezione e la custodia degli impianti di proprietà dell'Amministrazione o di altri Enti, interessati durante l'esecuzione dei lavori. Nel caso di guasti arrecati a detti impianti l'Appaltatore darà immediato avviso scritto all'U.T.C. e non potrà procedere alle riparazioni senza autorizzazione;
- 16) Come previsto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistono motivate particolari circostanze che impongono un importo da assicurare superiore. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- 17) l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso dei lavori;
- 18) la fornitura di locali attrezzati e di mezzo di trasporto con relativo conduttore al servizio della D.L. per le attività di ufficio e per visite, sopralluoghi, controlli, ecc.;
- 19) le spese per la riproduzione di grafici, disegni e documenti vari relativi ai lavori;
- 20) l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
- 21) le dichiarazioni di conformità degli impianti;
- 22) gli eventuali collaudi previsti dalle norme vigenti;
- 23) la fornitura, se richiesta, di campioni dei materiali da fornire;
- 24) dovrà redigere e presentare il relativo piano sostitutivo di sicurezza P.S.S. ai sensi delle vigenti leggi in materia, D.lgs. n. n. 81/2008 e smi.

L'Appaltatore fornirà, altresì, settimanalmente alla D.L. notizie sull'andamento dei medesimi e sulla manodopera impiegata; in caso di inadempienza sarà la stessa Direzione Lavori, previo avviso, a provvedere restando a carico dell'Impresa le relative spese.

ART 30
NORME di RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia:

- al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016;
- al D.P.R. n. 207/2010 *per le parti ancora applicabili*;
- al D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 *come modificato dal D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009*
- al D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009
- alla L.R. n. 12 del 12/07/2011
- al vigente regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione CC n. 135 del 06/10/2010 *per quanto ancora compatibile*

ART. 31

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N. 196/2003

Ai sensi della D.Lgs.vo 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Dirigente della Direzione "Manutenzione Servizi Tecnici e Cimiteriali" del Comune di Vittoria, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, c.1, del D.Lgs.. 30 giugno 2003, n.196, si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;

i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- 1) il personale dell'ente implicato nel procedimento;
- 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
- 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;
- 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;

i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art.7 del D.Lgs.. n.196/2003;

ART. 32
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione e/o risoluzione contrattuale, sarà devoluta al Foro competente di Ragusa previo tentativo di conciliazione previo tentativo di conciliazione o accordo bonario per lavori previsto all'art. 205 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 50/2016.